

Hem>Domstolsförfaranden>Brottmål>Rättsligt samarbete>Frihetsberövande och överföring av dömda personer

Detenzione e trasferimento di prigionieri

L'UE contribuisce alla riabilitazione dei detenuti consentendo loro di scontare la pena nel loro paese d'origine. A tal fine, ha istituito un sistema per trasferire i detenuti nel paese dell'UE da cui provengono, quello che di norma vive o con il quale hanno stretti legami.

Il sistema si basa su 3 "decisioni quadro":

Decisione di trasferire i detenuti nel proprio paese d'origine

La [decisione quadro del 2008 in materia di pene detentive](#) consente il trasferimento dei detenuti nel paese in cui vivono abitualmente. Ciò è dovuto al fatto che i detenuti hanno maggiori probabilità di essere riabilitati se possono scontare la pena nel loro paese d'origine.

La decisione migliora la comunicazione tra i paesi e consente di effettuare trasferimenti entro termini stabiliti.

Da quando è applicabile?

I paesi dell'UE hanno dovuto recepire tale decisione nei rispettivi ordinamenti nazionali entro il **5 dicembre 2011**. Informazioni sullo stato di attuazione sono reperibili [qui](#).

Cosa sostituisce?

Per l'UE, la decisione sostituisce la [convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate \(1983\)](#) e il relativo [protocollo addizionale \(1997\)](#), sebbene tali convenzioni continuino ad applicarsi ai paesi terzi.

Decisione sulla sospensione condizionale nel paese di origine dei contravventori

La [decisione quadro del 2008 sulle misure di sospensione condizionale & rende](#) possibile la trasmissione di una persona nel paese in cui vive abitualmente, se le sono state:

condannato e rilasciato in prova, o

sulla base di una sanzione alternativa

di solito in un paese dell'UE in cui non vivono.

Questo paese controllerà loro in seguito la loro condanna, dal momento che le persone sono più facilmente ripristinate nel loro paese di origine.

Da quando è applicabile?

I paesi dell'UE hanno dovuto recepire tale decisione nei rispettivi ordinamenti nazionali entro il **6 dicembre 2011**. Informazioni sullo stato di attuazione sono reperibili [qui](#).

Cosa sostituisce?

La decisione sostituisce le parti pertinenti della [convenzione del Consiglio d'Europa del 1964](#) sui condannati a determinate condizioni o rilasciati, anche se la presente convenzione continuerà ad applicarsi ai paesi terzi.

Decisione sulle alternative alla custodia cautelare

La [decisione quadro del 2009](#) applica il principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure cautelari in alternativa alla detenzione preventiva.

Per gli indagati temporaneamente liberati prima del processo, la decisione consente di trasferire la responsabilità della **vigilanza non detentiva** al paese in cui vivono abitualmente.

In questo modo i cittadini dell'UE possono tornare a casa, in attesa di un processo in un altro paese dell'UE. Il loro paese di origine controllerà loro l'utilizzo di misure non detentive (ad esempio chiedendo loro di rimanere in un determinato luogo o di presentarsi a una stazione di polizia ogni giorno). Ciò evita lunghi periodi di custodia cautelare all'estero.

Da quando è applicabile?

I paesi dovevano recepire tale decisione nei rispettivi ordinamenti nazionali entro il **11 dicembre 2012**. Informazioni sullo stato di attuazione sono reperibili [qui](#).

Ulteriori informazioni

Cfr. [Europris](#) e [CEP](#).

Ultimo aggiornamento: 27/11/2019

Questa è una traduzione automatica del contenuto. Il proprietario della pagina non si assume alcuna responsabilità circa la qualità della traduzione automatica del testo.